

LA SETTIMANA IN BREVE

02 Notizie

FISCALE

02 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione

03 IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sui premi di risultato

AGEVOLAZIONI

04 AGEVOLAZIONI FISCALI - Aiuto per la crescita economica (ACE) - Super ACE

05 AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

06 LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro

08 Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Prestazioni di analisi cliniche rese da strutture sanitarie autorizzate – Certificazione dei corrispettivi (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.4.2023 n. 275)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 275, ha chiarito che le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi cliniche devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura, non essendo ammissibile il ricorso al "documento commerciale parlante", che può essere, invece, utilizzato dalle farmacie.

Caso oggetto di interpello

La questione oggetto di interpello riguarda una società che, avvalendosi di professionisti sanitari abilitati (infermieri, biologi, tecnici di laboratorio) "inquadriati come dipendenti o collaboratori", esegue prestazioni sanitarie di diagnosi per le quali è riconosciuta l'esenzione ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 n. 18 del DPR 633/72.

Nella risoluzione 12.5.2017 n. E/0, l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che alcuni servizi offerti dalle farmacie (prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti), oltre a beneficiare dell'esenzione IVA, potevano essere certificate mediante "scontrino parlante".

L'istante, considerando applicabili anche al suo caso i principi espressi nella risoluzione citata, riteneva di poter essere esonerato dall'emissione di fattura ai sensi dell'[art. 22](#) del DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 275/2023, sottolinea che le prestazioni di analisi cliniche eseguite da una "struttura sanitaria autorizzata", dirette a identificare la patologia cui sono affetti i pazienti, rientrano nel perimetro di esenzione di cui all'[art. 10](#) co. 1 n. 18 del DPR 633/72.

L'[art. 22](#) del DPR 633/72 sancisce la non obbligatorietà della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, tra l'altro, "per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'[art. 10](#)' (comma 1 n. 6).

La norma non individua le prestazioni sanitarie di cui al numero 18), che non rientrano, quindi, nel novero di quelle per le quali è consentita la documentazione mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'[art. 2](#) del DLgs. 127/2015.

Tale disposizione è peraltro conforme al dettato dell'[art. 36-bis](#) del decreto IVA, che dispensa il soggetto passivo dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti, ad eccezione di quelle di cui all'[art. 10](#) co. 1 n. 11, 18 e 19.

Ulteriore conferma si trova nella lettura della circolare 23.7.1993 n. 15, in cui l'Amministrazione finanziaria chiariva che relativamente alle operazioni testé citate (di cui ai numeri 18 e 19) non sarebbe stato ammissibile il rilascio della ricevuta fiscale, "sussistendo per le stesse l'obbligo di emissione della fattura", discendente dalla "inequivocabile deroga" contenuta nell'[art. 36-bis](#) del DPR 633/72.

Esonero dalla fatturazione per le farmacie

Con riferimento allo specifico caso delle farmacie, nella citata risoluzione [60/2017](#), veniva ricordato che l'[art. 22](#) del decreto IVA riconosce la possibilità di non emettere fattura "per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti" (co. 1 n. 4).

Nel medesimo documento, si precisa inoltre che "aperto al pubblico" è il locale in cui il pubblico può "liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengono eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore".

Tale ultima definizione può essere applicabile anche alle farmacie, che, coerentemente con quanto già disposto per quanto attiene alla certificazione dei medicinali, possono emettere "documento commerciale parlante" (che comprende il codice fiscale del destinatario) in riferimento ad alcune specifiche prestazioni (si

veda il DLgs. 3.10.2009 n. 153), eseguibili nei confronti del pubblico all'interno dei locali delle stesse.

Tuttavia, nella risoluzione [60/2017](#) viene anche sottolineato che ciò non può avvenire per i soggetti abilitati alla professione sanitaria (infermieri, fisioterapisti, ecc.) che rendono le suddette prestazioni per conto della farmacia e nei suoi locali; queste devono essere, infatti, certificate nei confronti della stessa farmacia mediante fattura (che, essendo riferita a operazioni B2B, dovrà essere emessa in formato elettronico).

Prestazioni sanitarie eseguite da poliambulatori

Il caso di specie, in cui le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla struttura sanitaria, va distinto da quello delle farmacie. Poliambulatori e laboratori di analisi cliniche non possono, quindi, beneficiare della disposizione di cui all'[art. 22](#) del DPR 633/72, dovendo emettere fattura, che, in ambito B2C, riferendosi a prestazioni sanitarie, dovrà essere necessariamente in formato cartaceo o elettronico extra Sdl.

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.4.2023 n. 275

Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2023 - "Fattura obbligatoria per le prestazioni di diagnosi delle strutture sanitarie" - Bilancini

Italia Oggi del 5.4.2023, p. 34 - "Sanità, fattura di rigore" - Ricca F.

Guida Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fattura elettronica - B2B" - Bilancini L. - Cosentino C.

Guida Eutekne - IVA e imposte indirette - "Corrispettivi telematici" - Cosentino C.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Oazzera

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sui premi di risultato - Detassazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili - Premi di risultato erogati a titolo di ristorno - Applicabilità dell'imposta sostitutiva (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 284)

Con la risposta a interpello 5.4.2023 n. 284, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la detassazione ex [art. 1](#) co. 182-190 della L. 208/2015 alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori di una cooperativa.

Imposta sostitutiva

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale) pari al 10%:

- ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM [25.3.2016](#);

- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (vale a dire gli utili distribuiti ai sensi dell'[art. 2102](#) c.c.).

Per le somme erogate nel 2023, l'[art. 1](#) co. 63 della L. 197/2022 ha previsto la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Panecipazione agli utili dell'impresa

Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 15.6.2016 n. 8, stante il dettato normativo, la partecipazione agli utili dell'impresa:

- costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività;

- è quindi ammessa alla detassazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (questi ultimi elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato).

Ai fini dell'accesso alla detassazione, anche l'erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa deve risultare dalla compilazione dell'apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al DM [25.3.2016](#).

Ristorni ai lavoratori

I ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In sostanza, sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la

cooperativa nel corso dell'anno (circ. Agenzia delle Entrate 9.4.2008 n. [35/E](#)).

I ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'[art 1](#) della L. 142/2001 possono essere ammessi alla detassazione nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla L. [208/2016](#) e del DM [25.3.2016](#).

La particolarità del ristorno comporta che la cooperativa:

- deve depositare il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni (in luogo del contratto collettivo di secondo livello) con le medesime modalità definite dall'[art 5](#) del DM [25.3.2016](#);
- deve far risultare la distribuzione dei ristorni dal modello di dichiarazione allegato al DM [25.3.2016](#), compilando la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.

Pertanto, per l'applicazione della detassazione alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori:

- è necessario che i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all'[art 1](#) co. 182-190 della L. 208/2015 e che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al DM [25.3.2016](#);
- non è condizione essenziale il verificarsi di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

art. 1 co. 182 L. 28.12.2015 n. 208

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.4.2023 n. 284

Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2023 - "Detassabili le somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori" - Si/yestro

Il Sole -24 Ore del 6.4.2023, p. 36 - "Coop, ristorni ai soci con tassazione agevolata" - A//e9retti

Guida Eutekne - imposte Dirette - "Detassazione dei premi di risultato" - Silvestro D.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Aiuto per la crescita economica \(ACE\) - Super ACE - Ambito temporale \(FAQ Agenzia delle Entrate 30.3.2023\)](#)

Le FAQ Agenzia delle Entrate [30.3.2023](#) illustrano alcuni aspetti particolari relativi alla compilazione dei modelli REDDITI 2023 SC, SP, PF e ENC.

Compilazione del quadro FC

Una FAQ sul quadro FC utilizzato per le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche e gli enti non commerciali osserva che tale quadro è stato integrato per migliorare la gestione dell'opzione per il monitoraggio, che consente il riporto delle eccedenze "virtuali" (perdite, eccedenze di ROL, ecc.).

In particolare, il reddito o la perdita determinati secondo le regole IRES ([art 167](#) co. 7 del TUIR) devono essere indicati nel primo modulo del quadro FC relativo alla singola CFC.

Il secondo modulo, invece, prevede l'indicazione degli stessi dati e della medesima CFC, ma calcolati secondo i criteri semplificati del provv. n. [376652/2021](#). Con questa modalità di compilazione, non risulta più necessaria la sezione II-C (vecchi righe FC42-FC43) denominata "Perdite virtuali domestiche", che è stata conseguentemente eliminata nei modelli REDDITI 2023.

€quadro RCi e affrancamento degli OICR

Con riferimento all'opzione per l'affrancamento degli OICR, l'Agenzia delle Entrate precisa che il relativo prospetto collocato nel quadro RQ del modello REDDITI SC riguarda le sole società non residenti. L'opzione, infatti, esplica efficacia con esclusivo riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria (redditi prodotti da tali società in caso di possesso delle quote di OICR, se prive di una stabile organizzazione italiana).

Infatti, le società di capitali residenti possono produrre esclusivamente redditi d'impresa per presunzione assoluta.

Super AcE nel 2022 per le società costituite alla fine del 2020

Per le società costituite alla fine del 2020, con termine del primo esercizio sociale al 31.12.2021, un'apposita FAQ afferma che sarebbe possibile beneficiare della "super ACE" nel 2022.

L'art. 19 co. 2 del DL 73/2021, infatti, prevede tale beneficio per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 per cui, interpretando la norma in modo letterale, il periodo agevolato sarebbe il 2022.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in questi casi, posto che il calcolo viene operato in via extracontabile, occorre:

- riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non trasformata in credito d'imposta, nel rigo RS113, colonna 9, del modello REDDITI SC 2023;
- indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale.

Tale chiarimento potrebbe essere utile per le società che, ad esempio, hanno accantonato a riserva l'utile del periodo d'imposta chiuso al 31.12.2021 (il primo di vita della società).

FAQ Agenzia Entrate 30.3.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2023 - "Super ACE nel 2022 per le società costituite alla fine del 2020" - Odetto - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super ACE" - Odetto G.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga al II trimestre 2023 - Novità del DL 34/2023 (c.d. DL "Bollette")

L'art. 4 del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. DL "Bollette") ha previsto la proroga al secondo trimestre 2023 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia e gas, con una riduzione della misura agevolativa rispetto alle precedenti.

Imprese energivore

Alle imprese energivore, vale a dire le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. "CSEA") ai sensi del DM 21.12.2017, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023.

In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Imprese non energivore

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese gasivore

Alle imprese gasivore (imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese non gasivore

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore per il calcolo semplificato

Ai fini dei crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

L'ARERA definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Modalità di utilizzo

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, entro il 31.12.2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati".

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31.12.2023.

Irrelevanza fiscale

I suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

art. 4 DL 30.3.2023 n. 34

Il C/quotidiano del Commercialista del 1.4.2023 - "Tax credit energia e gas anche per il II trimestre 2023 ma ridotti" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Certificazione della parità di genere - Conseguimento - Esonero contributivo - Rinvio del termine di presentazione delle domande (messaggio INPS 3.4.2023 n. 1269)

L'INPS, con il messaggio 3.4.2023 n. [1269](#), ha comunicato il differimento al 30.4.2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui all'[art. 5](#) della L. 5.11.2021 n. 162, per i datori di lavoro privati in possesso entro il 31.12.2022 della certificazione di parità di genere ai sensi dell'[art. 46-òis](#) del DLgs. 11.4.2006 n. 198.

Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito tale certificazione dopo il 31.12.2022, l'Istituto annuncia che verranno fornite, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, successive indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell'esonero.

Con il messaggio n. [1269/2023](#) sono, inoltre, stati forniti alcuni chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste.

*Esonero contributivo legato alla certificazione della **parità di genere***

Si ricorda che, per effetto dell'[art. 5](#) co. 1 della L. 162/2021, è stato introdotto, per l'anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore delle aziende del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere ai sensi dell'[art. 46-bis](#) del DLgs. 198/2006.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile.

Ne possono fruire tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito tale certificazione; rimangono escluse le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche.

Differimento del termine di presentazione delle istanze

L'INPS, in considerazione delle difficoltà tecniche rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari, ha differito il termine di presentazione delle domande di esonero, inizialmente fissato al 15.2.2023, al 30.4.2023.

Le richieste pervenute entro il nuovo termine saranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circ. INPS 27.12.2022 n. 137.

Modalità di compilazione delle richieste

Si precisa che, in sede di compilazione delle istanze, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Tali soggetti, qualora abbiano già inviato richieste di riconoscimento dell'esonero indicando una retribuzione media non coerente, potranno procedere con la correzione delle istanze entro il predetto termine del 30.4.2023; a tal fine occorrerà rinunciare a quelle erronee e inviare una nuova richiesta con l'esatta stima della retribuzione mensile.

La retribuzione media mensile da indicare nell'istanza deve essere stimata per l'intero periodo di durata della certificazione.

Esonero autorizzato

All'esito dell'elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza on line presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

L'esonero autorizzato:

- potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa;
- per i periodi di durata inferiori al mese, sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

art. 46 bis DLgs. 11.4.2006 n. 198

art. 5 L. 5.11.2021 n. 162

Messaggio 3.4.2023 n. 1269

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2023 - "Domande di esonero legato alla certificazione di parità di genere fino al 30 aprile" - [Izianola](#)

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 10.J.1.2022 N. 414366

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle "fondazioni ITS Academy" - Utilizzo in compensazione - Modalità attuative

In attuazione dall'art. 4 co. 6 della L. 15.7.2022 n. 99, di riforma degli Istituti tecnici superiori, con il presente provvedimento sono state definite le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle "fondazioni ITS Academy".

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro:

- in favore degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), costituiti sotto forma di fondazione iscritta nel registro delle persone giuridiche, che hanno lo scopo di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;
- a partire dal periodo d'imposta in corso al 27.7.2022 (data di entrata in vigore della suddetta L. 99/2022), quindi dal 2022 per i soggetti "solari";
- a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili" previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari).

Ai fini in esame, rientrano tra le erogazioni liberali in denaro agevolabili anche le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle "fondazioni ITS Academy".

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle erogazioni effettuate.

Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di "fondazioni ITS Academy" operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è elevato al 60% delle erogazioni effettuate.

Dfviato di cumulo

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

Irrelevanza fiscale

Il credito d'imposta in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'erogazione liberale;
- ovvero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Utilizzo in compensazione nel modello F24

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

- deve essere indicato il codice tributo "6992", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 68. **Esclusione dei limiti annui per le compensazioni**

Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui per le compensazioni, di cui all'art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 e all'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".